



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 03/11/2021

FATTO

Il ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 06 giugno 2011 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente il 31 marzo 2015; ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 776,54, calcolati secondo il criterio del "*pro rata temporis*" (al netto dei rimborsi già ricevuti) di cui:

- Euro 157,70 a titolo di "commissioni rete distributiva";
- Euro 352,17 a titolo di "costi assicurativi";
- Euro 266,67 a titolo di "spese di istruttoria";

oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha sostenuto:

- che il contratto disciplina puntualmente l'ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento, prevedendo il rimborso degli oneri non maturati secondo i criteri e nella misura prevista dall'allegato "piano annuale di rimborso", sottoscritto dal cliente;
- di aver accreditato, tenendo conto del rimborso già erogato dalla Compagnia assicuratrice e confermato nel ricorso, a definitiva tacitazione delle richieste presentate, la somma di Euro 139,10, derivante dalla somma di Euro 119,09, quale differenza tra l'importo di Euro 447,88, previsto nel "Piano annuale di rimborso" in corrispondenza della rata n. 44 (in coincidenza con la quale si è perfezionata l'estinzione) e la cifra di Euro 328,79 già oggetto di diretto rimborso da parte della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Compagnia, oltre a Euro 0,01 per interessi legali e a Euro 20,00, per spese di procedura sostenute con la presentazione del ricorso;

- la natura *up front* delle commissioni “spese di istruttoria” svolgendo considerazioni sulla non applicabilità della sentenza “Lexitor” della CGUE;
- che le commissioni rete distributiva si riferiscono sia ad attività *up front* che *recurring* e che il contratto individua chiaramente le modalità e i relativi criteri di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Parte resistente ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La vicenda in esame è regolata dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, TUB, introdotto dal d. lgs. 13 agosto 2010 n. 141.

Il suddetto articolo, concepito al fine di recepire l'art. 16 «*Rimborso anticipato*» della direttiva 2008/48/CE, statuiva che: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Questa norma è stata interpretata dai collegi ABF nel senso che, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di chiarire, con la cd. “sentenza Lexitor”, che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva affermato il principio secondo cui “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

Sulla medesima materia è recentemente tornato il legislatore, il quale con la l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (il cd. decreto “Sostegni-*bis*”), entrata in vigore il 25.7.2021, ha sostituito il precedente testo dell'articolo 125 -*sexies* con il seguente:

“Art. 125 -*sexies* (Rimborso anticipato).

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro



i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)

2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

È così sorto il problema interpretativo se la norma dettata dal decreto "Sostegni-bis" imponesse di modificare l'orientamento fin qui seguito dall'Arbitro e dalla giurisprudenza di merito, portando all'applicazione del principio di diritto enunciato nella summenzionata sentenza Lexitor solo ai contratti stipulati in data successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Sostegni-bis".

La questione è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 216767/2021, ha stabilito il seguente principio: "in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Ciò posto, venendo al caso in specie e così ai costi di cui il ricorrente chiede il rimborso, esaminate le clausole del contratto di finanziamento, si rileva:

- che le spese di istruttoria devono essere qualificate come *recurring* (cfr. Collegio di Torino, dec n. 3309/17 e 5754/20);
- che per le commissioni rete distributiva, stante la presenza in atti del piano annuale di rimborso sottoscritto dal cliente, si applica il criterio misto (contrattuale in misura del 60% e per il residuo secondo la curva degli interessi);
- che relativamente agli oneri assicurativi, l'intermediario ha dato atto che la ricorrente ha già ottenuto dalle compagnie assicurative il rimborso di complessivi Euro 328,79 e dalla banca medesima l'importo di Euro 119,09 a definitiva tacitazione delle richieste presentate;
- che successivamente all'estinzione del finanziamento l'intermediario ha ulteriormente rimborsato la somma complessiva di Euro 139,09 (come comprova la disposizione di bonifico ove è riportato il CRO).

Pertanto, in linea con il recente orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 216767/21, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	9		
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,26%

rate pagate	44	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				450,00	Recurring	59,26%	266,67		266,67
componente recurring oneri distr. (60%)				259,20	Criterio contrattuale	***	98,30	98,30	0,00
oneri assicurativi				1.149,12	Criterio contrattuale	***	447,88		447,88
rimborsi successivi all'estinzione del prestito							0,00	467,89	-467,89
Totale				1.858,32					246,66

Campi da valorizzare

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore dal 1° ottobre 2020, secondo cui gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), il Collegio ritiene di applicare tale criterio di arrotondamento per tutti i dispositivi assunti a partire dal 1° gennaio 2021: il ricorso è pertanto accolto per l'importo di Euro 247,00.

Sulla corresponsione degli interessi legali dal reclamo al saldo e non dall'estinzione del finanziamento, cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 5304 del 17.10.2013 e dec. n. 6167/2014.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 247,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA